




INTESA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA E L'ASSESSORATO AMBIENTE DELLA REGIONE LAZIO



PREMESSO

- Che la legge 19.11.1990 n. 342 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, all'art. 8 stabilisce che le Università, per le collaborazioni esterne riguardanti la realizzazione dei corsi di studio, possono avvalersi, secondo le modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la facoltà di prevedere la costituzione di consorzi anche di diritto privato e la stipula di apposite convenzioni;
- che la Regione Lazio, Assessorato Ambiente, mediante le politiche ambientali regionali si propone di realizzare, tra l'altro, interventi di educazione, formazione ed informazione ambientale anche stipulando apposite intese con le Università al fine di dare concreta attuazione in particolare:
 - ✓ alla legge regionale n. 74/1991 di costituzione dell'Assessorato Ambiente;
 - ✓ alla legge regionale n. 37/1985 "Norme regionali in materia di protezione civile";
 - ✓ alla legge regionale n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" che prevede la gestione delle aree stesse mediante interventi di tutela e valorizzazione dei beni naturalistici, ambientali e culturali al fine anche della promozione dello sviluppo sostenibile con specifico riferimento al settore agro-silva-pastorale e dei beni culturali;
 - ✓ alla legge regionale n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" che prevede la tutela del patrimonio silvo-pastorale e la corretta gestione della filiera legno-foresta;
 - ✓ alla legge regionale n. 1/2001 "Norme per lo sviluppo del litorale del Lazio";
 - ✓ ad altre norme regionali di specifica competenza dell'Assessorato ambiente;
- che nel Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale 2004-2006, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale è previsto, per l'Assessorato Ambiente anche:
 - ✓ il potenziamento delle attività di educazione, informazione e formazione sulle tematiche specifiche dello sviluppo sostenibile;
 - ✓ il potenziamento delle strutture della rete di laboratori e centri di educazione ambientale;
 - ✓ la promozione di un più stretto collegamento fra le strutture centrali del sistema



- informativo centrale e le strutture locali;
- ✓ la promozione delle attività di formazione, informazione ed educazione ambientale concernenti la conoscenza, la diffusione ed il confronto dei principi etico religiosi alla base delle attività di tutela ambientale nelle varie culture, anche ai fini di future esperienze e scambio know-how con altri scenari operativi;
 - ✓ il coinvolgimento delle Università per la crescita culturale locale, sulle tematiche ambientali, fondata su un rapporto equilibrato con l'ambiente che tenga conto delle strategie attualmente adottate in ambito regionale, nazionale ed europeo;
- che pertanto l'Assessorato Ambiente della Regione Lazio intende stabilire una apposita intesa con l'Università degli Studi della Tuscia per dare attuazione ad alcune delle anzidette attività programmate, con svolgimento delle attività didattiche medesime sia nei Poli di detta Università, già esistenti, sia mediante la costituzione di nuovi Poli nell'area del Parco Naturale del Lago di Bracciano, del Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Parco Naturale della Riviera di Ulisse, che sono gestiti da enti strumentali della Regione Lazio stessa.
 - considerato che alla firma di detta intesa, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 06.08.2004, è incaricato per la Regione Lazio l'Assessore all'Ambiente Prof. Vincenzo Maria Saraceni, come da specifica delega del Presidente della Regione Lazio n. SP801 del 28.12.2004

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. La successiva articolazione riflette ai fini operativi, disposizioni, regolamenti e norme, alla cui rispettiva osservanza sono tenuti gli Enti firmatari, i quali concorderanno i successivi adeguamenti del presente atto alle disposizioni legislative di carattere innovativo e/o integrativo che nella specifica materia potranno sopravvenire.


Art. 2

Si dà atto che è stato costituito nell'ambito del Polo Universitario Reatino il corso di laurea triennale in Tecniche Forestali e Tecnologie del legno.

Il corso di laurea è attualmente articolato in tre curricula, "Gestione Aree Protette" "Tecnologie e produzioni forestali" "Monitoraggio e certificazione forestale e ambientale".

Art. 3

Si dà atto che è costituito nell'ambito di altro Polo Universitario, in comune di Bracciano, il corso di laurea triennale in "Pianificazione del territorio agricolo".



Art. 4

L'Università attiva, con decorrenza dall'anno accademico 2004-2005, anche nell'ambito territoriale del Polo Universitario Pontino d'intesa tra il Rettore e l'Assessore regionale all'Ambiente, delle iniziative didattiche, quali seminari, stages, master, corsi di formazione e di perfezionamento ed altri afferenti i Corsi di laurea nelle materie agricola, forestale, dell'ecosistema marino e della conservazione dei beni culturali.

Per quanto concerne le materie agricola e forestale saranno considerati in particolare gli aspetti delle attività dell'antincendio boschivo, dell'ingegneria naturalistica, della valutazione d'impatto ambientale, della conduzione di aziende miste agro-forestali, di attività di agricoltura biologica e di attività produttive dell'agrumicoltura, dell'orticoltura, dell'acquacoltura anche marina, dell'allevamento zootecnico equino, bufalino, caprino e della selvaggina a scopo alimentare, della tutela della biodiversità e della gestione del verde storico, della commercializzazione dei prodotti agro-forestali, intese tutte, come attività compatibili da svolgersi prioritariamente all'interno delle aree naturali protette.

Per quanto concerne la materia dell'ecologia del mare saranno considerati in particolare gli aspetti della difesa della costa, non solo per quanto concerne gli aspetti fisici, ma anche per quelli vegetazionali, floristici e faunistici, l'acquacoltura marina compresa la miticoltura, le problematiche socio-economiche della costa, l'applicazione dell'ICZM:


Per quanto concerne i beni culturali saranno considerati in particolare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali presenti nelle aree naturali protette, la tutela del paesaggio, l'archeologia anche marina, la museologia, l'arte del cinema.

Art. 5

L'Università su richiesta dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio, o su propria iniziativa da comunicarsi all'Assessore medesimo potrà attivare con decorrenza dall'anno accademico 2004-2005, previa verifica della fattibilità ed opportunità dell'iniziativa, anche nell'ambito territoriale del Polo Universitario Pontino dei corsi di laurea breve attinenti le materie agricola, forestale, di ecologia del mare e di conservazione dei beni culturali dando priorità al corso di laurea in "Tecniche Forestali e Tecnologie del Legno", ed utilizzando le strutture appositamente disponibili in Comune di Fondi di proprietà della Regione Lazio, nonché dei circa 2.500 ettari di proprietà demaniale regionale.

Art. 6

Le attività amministrative ed organizzative relative alle iniziative didattiche di cui agli artt. 2-3-4 e 5 si attuano presso la sede dell'Università della Tuscia a Viterbo, salvo diversa disposizione del



Rettore dell'Università medesima.

Le attività didattiche teoriche e pratiche relative alle iniziative di cui agli artt. 2 e 3 si svolgono presso le sedi già convenute con altre intese e/o convenzioni con la Regione, gli enti locali, le associazioni e le fondazioni, salvo diversa disposizione del Rettore dell'Università medesima.

Le attività didattiche teoriche e pratiche relative alle iniziative di cui agli artt. 4 e 5 si svolgono presso le strutture di proprietà regionale, anche recettive, o di proprietà di enti locali, gestite dalla Regione, site in Comune di Fondi, nonché nei circa 2.500 ettari di proprietà demaniale regionale costituenti i complessi forestali di Sant'Arcangelo e di Campello, nonché di altre strutture che potrebbero essere reperite in futuro.

Per la particolare presenza del Comune anzidetto di strutture idonee sia dal punto di vista logistico che per il contesto morfologico naturalistico e vegetazionale nel quale sono ubicate, l'Università potrà inoltre allocare il "Centro Internazionale di Selvicoltura del Mediterraneo" e particolari iniziative ed attività relative alla conoscenza e tutela della biodiversità.

Art. 7

L'Università per le attività didattiche che verranno svolte in attuazione della presente intesa con la Regione Lazio, e per gli insegnamenti direttamente connessi agli aspetti di competenza della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile e/o dei Parchi regionali territorialmente competenti, si potrà avvalere del personale sovraordinato e di quello dipendente degli uffici medesimi e dei collaboratori scientifici degli stessi, di accertata qualificazione.

Art. 8


Prima dell'inizio di ogni anno accademico l'Università si impegna a concordare con la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile le attività didattiche che verranno svolte negli ambiti territoriali indicati nella presente intesa e gli insegnamenti direttamente connessi agli aspetti di gestione dell'area protetta che potranno essere affidati al personale e ai collaboratori scientifici di cui all'art. 7.

Nella stessa sede saranno stabiliti i contenuti delle attività medesime, i tempi, le località e il calendario della loro effettuazione.

Art. 9

La Regione Lazio Assessorato Ambiente considererà l'Università come un'istituzione con cui svolgere le proprie attività di collaborazione, e compatibilmente con i programmi istituzionali e le dotazioni organiche degli Enti Parco Regionali territorialmente interessati, metterà a disposizione i mezzi, i servizi logistici e il personale necessari allo svolgimento delle sopraccitate attività.

Art. 10



L'Università e l'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio si impegnano al reciproco scambio, anche attraverso la cessione gratuita di specifiche pubblicazioni, dei risultati di ricerche e di studi attuati nel campo dell'ambiente e del territorio, nonché a consentire l'uso al proprio personale delle relative biblioteche.

I contraenti si impegnano altresì a consentire la realizzazione di links tra i propri siti web e a pubblicizzare la collaborazione di cui al presente atto sui siti medesimi e in tutte le altre forme che i due enti dovessero ritenere utili allo scopo.

Art. 11

L'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio si impegna a partecipare economicamente alla realizzazione delle attività didattiche oggetto della presente intesa mediante specifici finanziamenti da ricercarsi nelle poste finanziarie assegnate annualmente allo stesso dal bilancio regionale e che saranno formalizzati con determinazioni del Direttore regionale ambiente e protezione civile previo accordo, da comunicarsi con lettera, tra l'Assessore regionale all'ambiente e il Rettore dell'Università.

Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno accademico, previste dalla presente intesa, al momento di concordare le iniziative di cui all'art. 8, saranno stabilite tra l'Assessore regionale all'ambiente e il Rettore dell'Università le modalità e l'entità della partecipazione economica nonché delle risorse logistiche, strumentali e umane dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio direttamente o per il tramite degli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessate.

L'Università si impegna a reinvestire un importo equivalente ad un terzo delle tasse annualmente versate dagli iscritti ai corsi attivati presso le sedi indicate nella presente intesa, nelle azioni necessarie per il funzionamento dei corsi stessi nelle sedi medesime.

Art. 12

La presente intesa ha validità triennale.

Essa potrà essere rinnovata per periodi triennali sulla base di un accordo scritto tra l'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio e il Rettore dell'Università, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 13

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente intesa, nonché agli studenti che potrebbero frequentare i locali, i laboratori e i terreni del contraente, per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi di laurea e di diploma e delle attività didattiche in generale previste dalla presente intesa.



Il contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 14

Il personale delle due parti che si rechi presso la sede dell'altra parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi alle leggi e regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione in vigore presso la parte ospitante.

Per gli studenti, i laureandi od i laureati ed i specializzandi, valgono le stesse norme previste per il personale.

Il contraente si impegna a garantire l'osservanza delle misure di prevenzione, protezione ed informazione a norma di legge.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente intesa la disciplina di riferimento è costituita dai regolamenti universitari in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 15

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione della legge 675/96, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.


Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente intesa.

Art. 16

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente intesa, è competente a decidere il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li 25 FEB. 2005



per UNIVERSITA' DELLA TUSCIA

Il Rettore



per la REGIONE LAZIO

L'Assessore all'Ambiente
Prof. Vincenzo Maria Saraceni

REGIONE LAZIO

Dipartimento Istituzionale

Autenticazione di copia (art. 95 R.D. 23-5-1924
n. 827 e art. 18 D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e
art. 100 Regolamento di Organizzazione n.1/2002).
Attesto che la presente copia, composta di
n. 16..... facciata, è conforme al suo originale.
Roma, 16.03.05.....

L'UFFICIALE ROGANTE

